



Approvato nella Seduta di Consiglio del 18 novembre 2019

Riferimenti normativi

Art. 1 D.D.L. 23.11.1944 n. 382, Legge istitutiva dell'Ordinamento Professionale sancisce l'autonomia economica dell'Ente che per garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali, si avvale delle quote associative degli Iscritti che costituiscono le principali entrate del bilancio;

L'art. 7 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n. 382, attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;

L'art. 37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di determinare il contributo annuale da corrispondersi da ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale (CNAPPC), nonché le modalità del pagamento del contributo;

L'art. 50 del R.D. 23/10/1925 n.2537 stabilisce i termini di versamento dei contributi e le conseguenze previste in caso di mancato pagamento del contributo da parte degli Iscritti all'Albo;

L'art. 2 della L. 3.8.1949 n.536 disciplina la sospensione per morosità;

L'art. 4 (Obblighi nei confronti della professione) comma 6 del Codice deontologico in vigore dal 01/01/2014 sancisce che: *"Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine"*

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per *"Consiglio"* il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona;
- b) per *"Ordine"* l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona;
- c) per *"Iscritto"* i professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona;
- d) per *"contributo annuo"* o *"quota associativa o di iscrizione"* il contributo previsto dall'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dall'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dall'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 .

- 1) Il contributo dovuto dall'Iscriotto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del Regio Decreto 2537/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo, determina a favore dell'Ordine stesso il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'Iscriotto.
- 2) Tale obbligo si estingue con la cancellazione dell'Iscriotto che avviene con Delibera Consigliare, a seguito presentazione di formale domanda in marca da bollo. La cancellazione avrà effetto dalla ratifica in Consiglio.
- 3) Ogni anno (intendendosi per anno il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre) il Consiglio delibera l'importo della quota associativa, le modalità di riscossione, le eventuali



agevolazioni e le maggiorazioni per tardato pagamento.

- 4) L'obbligo di pagamento della quota associativa a carico dell'Iscritto matura dal 1° gennaio di ogni anno. Se l'iscritto ha presentato domanda di cancellazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, non dovrà pagare la quota relativa all'anno successivo.
- 5) Il pagamento parziale della quota associative non è previsto e comporterà l'avvio del procedimento amministrativo per gli insolventi.
- 6) Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà luogo a procedimento amministrativo e deontologico con la successiva sospensione dall'Albo.
 1. La sanzione di sospensione dall'esercizio della professione per morosità è annotata sull'Albo e comunicata a tutte le Istituzioni di competenza.
 2. Potrà essere revocata unicamente dal Presidente dell'Ordine con apposita Delibera Consigliare quando l'iscritto avrà dimostrato di aver saldato l'importo dovuto.
- 7) L'Iscritto è tenuto al versamento della quota associativa anche in caso di sospensione dall'Albo, (che ai sensi dell'art. 2 della L. 03.08.1949 n. 536 è senza limiti di tempo), in quanto il provvedimento non fa venir meno l'appartenenza dell'Iscritto all'Albo, ma impedisce l'esercizio della professione.
- 8) In caso di cancellazione in corso d'anno la quota è comunque dovuta per intero, non è previsto frazionamento né rimborso.
- 9) Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'Albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.
- 10) Le informazioni relative alle modalità di pagamento della quota associativa saranno inviate via PEC agli Iscritti e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine.
- 11) L'Iscritto, in base all' Art, 4 comma 5 del Codice Deontologico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dell'attività professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine presso cui è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l'iscrizione all'Albo.
- 12) L'Ordine non può ritenersi responsabile della mancata ricezione delle modalità di pagamento, posto che l'Iscritto è consapevole dell'obbligo di versamento della quota associative.
- 13) Inesigibilità del contributo, L'eventuale esito di inesigibilità del credito risultante dal report fornito dall'agenzia di recupero crediti comporterà lo stralcio della relativa quota dalle voci di entrata del bilancio dell'Ordine. Di seguito vengono elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, i principali casi contemplabili per la dichiarazione di inesigibilità del credito:
 - a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
 - b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
 - c) documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
 - d) accertata prescrizione.
 - e) accertata indigenza